

STATUTO

NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOSAMPIERO PD VIA
STRAELLE SAN PIETRO 12/G

Numero REA: PD - 298643

Codice fiscale: 03282380280

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

-- Allegato "B" al n. 14952 di rep. e al n. 9032 di racc. --
----- STATUTO DELLA SOCIETÀ -----
----- "NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE" -----
Art. 1 (Costituzione - sede - denominazione) -----
E' costituita con sede in Camposampiero (PD), ai sensi della legge 381/1991, del D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017, la cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata, denominata "NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE". -----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano e all'estero. -----
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----
Art. 3 (Disciplina di riferimento) -----
Alla cooperativa si applicano le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, nella citata legge 381/1991 e ssmmii, nel Titolo VI del Codice Civile, e, in quanto compatibili, le norme previste in materia di SOCIETÀ PER AZIONI. La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile. -----
Art. 4 (Scopo mutualistico) -----
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, non ha scopo di lucro e il suo fine è: -----
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991; -----
- dare continuità lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile

dell'impresa. -----
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. -----
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----
Art. 5 (Oggetto sociale) -----
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: -----
- servizi sociosanitari ed educativi ricomprendendo le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112; -----
- interventi e prestazioni sanitarie; -----
- tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. -----
In particolare: -----
- la gestione di strutture destinate a servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; -----
- l'assistenza polivalente diurna e notturna presso ospedali, case di riposo, case di cura, Fondazioni, IPAB, R.S.A. per anziani e disabili, Centri Diurni, case di soggiorno, Comunità Alloggio, strutture abitative per il "Durante e Dopo di noi" e la "Vita Indipendente", appartamenti protetti e scuole; -----
- l'assistenza domiciliare infermieristica, riabilitativa e socio-assistenziale; -----
- la gestione di servizi e prestazioni per persone con l'Alzheimer; -----

- le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione fisica e cognitiva con personale specializzato; -----
- l'assistenza primaria territoriale in sintonia con la programmazione socio-sanitaria Nazionale e Regionale; -----
- l'organizzazione di servizi non medici nel territorio a favore delle strutture Sanitarie Regionali in collaborazione con le Aziende Sanitarie e le Organizzazioni dei Medici; ----
- l'assistenza psicopedagogica, didattica ed educativa in centri educativi e scolastici, in asili e in scuole per l'infanzia; -----
- la gestione di case di accoglienza e strutture protette per minori; -----
- lo svolgimento di attività produttive collegate a progetti sociali per la riabilitazione e l'integrazione sociale, tramite il lavoro di persone emarginate e svantaggiate; -----
- la prestazione di servizi di animazione ed educazione sociale nel territorio, mediante azioni di promozione socio/educative con l'obiettivo di prevenire forme di disagio devianze e marginalità sociale; -----
- l'animazione e l'organizzazione del tempo libero anche attraverso l'organizzazione del turismo sociale, la gestione di strutture dedicate alla promozione e diffusione della cultura e dell'arte; -----
- il trasporto e l'accompagnamento di persone per visite mediche, cure e di servizi come il segretariato sociale; ----
- la promozione di centri per l'assistenza, la produzione e la vendita di prodotti alimentari e personalizzati per persone affette da malattie rare (celiachia, allergie, ...); -----
- la formazione e la consulenza nell'ambito socio-assistenziale e nei procedimenti di accreditamento previsti dalle norme della Regione Veneto; -----
- il coordinamento, la formazione e la gestione di servizi ausiliari e complementari alle attività socio-assistenziali descritte quali: trasporto persone e cose, barellieri, badantato, piccole manutenzioni di attrezzature ed impianti di strutture residenziali, produzione pasti, indagini territoriali, servizio autolettiga, servizio sorveglianza ecc.; ----
- la promozione, lo sviluppo e la costituzione di cooperative sociali per l'inserimento lavorativo; -----
- la gestione di fondi riguardanti la sanità integrativa. ----
L'oggetto sociale viene perseguito anche tramite la gestione in partecipazione con altri Enti del Terzo Settore e istituzioni pubbliche, di servizi socio-assistenziali e sanitari. -
Inoltre la cooperativa potrà assumere la figura di trustee per la gestione di trusts, in conformità alla legislazione vigente, il cui scopo sia compatibile con le finalità della cooperativa e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone non autosufficienti e socialmente fragili (disabili, anzia-

ni, minori). In ogni caso i trusts suddetti dovranno contenere espressamente la clausola di irrevocabilità e non dovranno annoverare tra i beneficiari lo stesso disponente. La cooperativa potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector/guardiano o di beneficiario di detti trusts. -----

Le attività descritte sono realizzate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere e saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. ----
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la facoltà di concedere fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali a favore di terzi, società e/o enti, nonché compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, e non di collocamento sul mercato. -
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Art. 6 (Soci) -----

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

I soci: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----

Possono essere soci cooperatori le persone appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) **SOCI LAVORATORI**: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. -----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali; -----

2) **SOCI VOLONTARI**: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----

3) **SOCI FRUITORI**: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui statuti siano previsti la promozione, il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interesse dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -----

Art. 7 (Procedura di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza; -----
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; -----

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; ----
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria. -----
Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede; -----
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci. -----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----
Art. 8 (Obblighi dei soci) -----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----
- della quota sottoscritta; -----
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
c) all'impegno di espletare i servizi assistenziali nel massimo rispetto della dignità delle persone assistite. -----
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -
a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a

non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. -----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare alla sede della Cooperativa. -----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per altri motivi, da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento; -----
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. --

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organismo di conciliazione. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda mentre, per i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel Libro dei Soci. -----

Art. 11 (Esclusione) -----
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; -----
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, non adempia, entro il termine di quindici giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----
- d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi della legge 142/2001 e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato; -----
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----
- f) non partecipi alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti (senza giustificato motivo espresso in forma scritta) due assemblee consecutive; -----
- g) ferisca la dignità delle persone assistite e dei propri colleghi nell'espletamento dei servizi; -----

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di prestazione cessi per qualsiasi causa. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organismo di conciliazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, può entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione a dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal

fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni, in tal caso il termine di cui al presente comma è sospeso fino all'esito dell'assemblea. -----
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 12 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota, come sotto precisato, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione. --

Art. 13 (Limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota sottoscritta, aumentata delle somme eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. -----

Il pagamento (salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido) deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la quota assegnata al socio (o agli eredi del socio defunto) mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

I soci receduti o esclusi e gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, pena la prescrizione del loro diritto e la conseguente acquisizione da parte della società, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Art. 14 (Titoli di debito e strumenti finanziari) -----

La Cooperativa, come consentito dall'art. 2526 del Codice Civile, può emettere "strumenti finanziari". -----

Con regolamento approvato dall'assemblea saranno precisati i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. In particolare, il regolamento determinerà: -----
- l'importo complessivo dell'emissione, il tipo ed il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; ----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----
Art. 15 (Patrimonio) -----
Il patrimonio della società è costituito: -----
1 - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: ----
* dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 100,00 (centovirgola zero zero), -----
* dall'eventuale sovrapprezzo e dagli "strumenti finanziari" sopra previsti; -----
2 - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
3 - dalla riserva straordinaria; -----
4 - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. -----
Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge. Per le obbligazioni sociali risponde la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. -----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società. -----
Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni sopra previste, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-

venire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organismo di conciliazione. -----

Art. 17 - (Trattamento normativo ed economico dei soci cooperatori) -----

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea, tenendo conto della natura del rapporto di prestazione instaurato con i medesimi. -----

In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto di tipo subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. --

Art. 18 - (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

Art. 19 - (Conferimento e azioni dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale in una specifica sezione del Capitale Sociale. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni

in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. -----
Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno n. 30 (trenta) azioni. -----
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile. In tal caso la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci. -----
Art. 20 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) ----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. -----
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 7. -----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni. ----
Art. 21 - (Deliberazione di emissione) -----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----
a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ----
Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Art. 22 - (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. ----

Art. 23 - (Obbligazioni e strumenti di debito) -----

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di società per azioni. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge. -----

Art. 24 (Bilancio) -----

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo gli obblighi imposti dalla normativa in vigore la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'impresa ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui

favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. ----

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; -----
- f) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale. -----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----

Art. 25 (Ristorni) -----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del valore della quota sottoscritta e versata detenuta da ciascun socio. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base di apposito regolamento interno. -----

Art. 26 (Organi) -----

Sono organi della società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Collegio dei Sindaci; -----
- d) l'organo di controllo contabile. -----

Art. 27 (Assemblea) -----

L'assemblea - ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge - si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano. -----

A ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, deve essere inviato -- mediante lettera raccomandata, anche a mano (o altro mezzo di comunicazione idoneo, a parere del Consiglio di Amministrazione, a garantire la prova dell'avvenuta ricezione) -- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente la maggioranza degli amministratori e, se nominati, dei sindaci. -----
Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'assemblea in sede ordinaria: -----

- approva il bilancio e destina gli utili; -----
- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; -----
- delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori; -----
- procede alla nomina degli amministratori; -----
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; -----
- determina la misura dei compensi per gli amministratori ed i sindaci e delibera sulla loro responsabilità; -----
- approva i regolamenti interni; -----
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno; -----
- delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del presente statuto; -----
- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----
- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e gli eventuali regolamenti interni; -----
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. -----
Sono riservate all'Assemblea straordinaria: -----
1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa; -----
2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; -----
3) le altre materie indicate dalla legge. -----
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori, o su richiesta del Collegio Sindacale, se nominato. -----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta. -----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----
Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi) -----
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita: -----
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; -----
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci

intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
Le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. -----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione. Per le votazioni relative alla nomina dei componenti degli organi sociali, è possibile procedere con votazioni segrete. I soci che lo richiedano, hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. ----
Art. 30 (Verbale delle deliberazioni) -----
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e, se assemblea ordinaria, dal segretario. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti (eventualmente anche in allegato); le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (eventualmente anche per allegato). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----
Art. 31 (Voto) -----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. --
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----
I soci che, per qualsiasi ragione, non possono intervenire all'assemblea, devono motivare la propria assenza e hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio. -----
Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile. -----
Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) -----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----
L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. -----
Art. 33 (Consiglio di Amministrazione) -----
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. -----

Possono essere nominati anche i terzi, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Quando gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola compromissoria prevista dal presente statuto. -----

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. -----

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile. -----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: -----

- non essere interdetto, inabilitato o fallito -----
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi -----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che

i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----
1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----
Art. 36 (Integrazione del Consiglio) -----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. -----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----
Art. 37 (Compensi agli amministratori) -----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. -
Art. 38 (Rappresentanza) -----
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----
Art. 39 (il Collegio Sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, se nominato (per volontà dell'assemblea o per obbligo di legge), si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale designa, altresì, il Presidente. -----
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----
Essi sono rieleggibili. -----
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----
Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. -----
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ----
Il Collegio Sindacale, quando nominato, può esercitare il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. -----
Art. 40 (Revisione legale dei conti) -----
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se questo non è costituito integralmente da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio per legge o se voluto dall'assemblea, è esercitato, ai sensi del primo comma dell'art.2409 bis del Codice Civile, da un revisore contabile o da una società di revisione i-

scritti nel detto registro. -----

Art. 41 (Liquidatori) -----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. -----
I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto. -----

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio) -----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Art. 43 (Clausola compromissoria) -----
Le controversie fra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione di un organismo iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia con gli effetti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. -----
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. --
Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. -----
Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione prevista precedentemente ed in modo perentorio entro il termine di giorni 30 (trenta) dal suo manifestarsi libererà le parti dall'obbligo della conciliazione bonaria e ogni interessato potrà adire gli organi giudiziari ordinari. -----
Il Foro competente è quello del luogo ove è la sede della società. -----

Art. 44 (Regolamenti) -----
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, che saranno approvati dall'assemblea, ai sensi di legge. -----

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riser-

ve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----
In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa applica: -----
a- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
b- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----
d- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate. -----
Art. 46 (norme finali) -----
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applica la Legge 8 novembre 1991, n.381 e ssmii, il D.lgs. 112/2017 ed il D.Lgs. 117/2017. -----
Firmato: Mattesco Armando -----
Marco Tottolo (L.S.) -----